

**DIRETTIVA 2004/75/CE DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2004**

che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che Cipro applichi ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ⁽³⁾, ha sostituito, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004, la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali ⁽⁴⁾ e la direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali ⁽⁵⁾. La direttiva in questione definisce i sistemi fiscali e i livelli di tassazione che devono essere imposti sui prodotti energetici e l'elettricità.

(2) Le aliquote minime stabilite dalla direttiva 2003/96/CE potrebbero determinare gravi difficoltà di ordine sociale ed economico in taluni Stati membri, tra cui Cipro, in

considerazione del livello relativamente basso delle accise applicate in precedenza, del processo di transizione economica in corso in questi nuovi Stati membri, dei loro livelli relativamente bassi di reddito e del loro limitato margine di manovra nel compensare l'onere fiscale aggiuntivo con la riduzione di altre imposte. In particolare, è probabile che gli aumenti dei prezzi determinati dall'applicazione delle aliquote minime previste dalla direttiva 2003/96/CE incidano negativamente sul tenore di vita dei cittadini di questi paesi e sulle loro economie nazionali, rappresentando ad esempio un onere insostenibile per le piccole e medie imprese.

(3) È quindi opportuno consentire a Cipro di applicare temporaneamente determinate ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione quando ciò non pregiudichi il corretto funzionamento del mercato interno e non comporti distorsioni della concorrenza. Inoltre, in conformità dei principi in base ai quali i periodi transitori sono stati inizialmente concessi ai sensi della direttiva 2003/96/CE, ogni misura di questo genere dovrebbe essere concepita in modo da comportare un allineamento progressivo con le aliquote minime applicabili nella Comunità.

(4) La presente direttiva lascia impregiudicato l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato unico, che potrebbero essere intentati in particolare conformemente agli articoli 87 e 88 del trattato. Essa non esonera gli Stati membri, a norma dell'articolo 88 del trattato, dall'obbligo di comunicare alla Commissione gli aiuti di Stato eventualmente istituiti.

(5) Occorre rendere più chiara la formulazione dell'articolo 30 della direttiva 2003/96/CE.

(6) Le disposizioni della presente direttiva devono applicarsi dalla data di adesione dei nuovi Stati membri. L'urgenza della questione giustifica un'eccezione al periodo di sei settimane di cui al punto 1.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

(7) La direttiva 2003/96/CE, quindi, dovrebbe essere conseguentemente modificata,

⁽¹⁾ Parere reso il 20 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere reso il 31 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

⁽⁴⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

⁽⁵⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE.